

TRIBUNALE DI TREVISO
AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Rudo: 2/2014
GD : Dott. A. Valle
OCC : Dott. D. Biasotto

PROPOSTA DI ACCORDO

ai sensi dell'art. 6 e seguenti della L. 3/2012

DARIO FAVERO, nato a Mussolente il 26/10/1956 e residente ad Asole (TV), Via E. Fermi n. 11, c.f. FVRDRA56R26F829O, difeso e rappresentato dall'avv. Lodovico Fabris del Foro di Treviso, Cod. Fisc.: FBR LVC 57C20 H823E, con studio in Asole (TV), Via Palladio n. 1, (recapiti: fax 0423 529378 – PEC lodovicofabris@pec.ordineavvocatitreviso.it) come da mandato in calce al presente atto

Premesse:

Con *Istanza ex art. 15 co. 9 L. 27.01.2012 n. 3* depositata il 20.10.2014 il sig. DARIO FAVERO ha chiesto all'istestato Tribunale la nomina di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 del R.D. 267/1942 e successive modificazioni al fine di predisporre e proporre un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano ai sensi degli articoli 6 e seguenti della L. 3/2012 e successive modifiche (**Doc.1**).

Il Tribunale di Treviso, nella persona del Giudice Delegato dott. Alberto Valle, con provvedimento del 12.11.2014, depositato il 13.11.2014, ha nominato il dott. Dino Biasotto che ha accettato l'incarico (**doc.2**).

Con il presente atto il sig. DARIO FAVERO chiede di essere ammesso alla procedura di sovraindebitamento presentando ai creditori la seguente proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 6 e seguenti della L. 3/2012.

1. Brevi cenni introduttivi e sullo stato di crisi

DARIO FAVERO è socio ed amministratore della AGEF ID Srl (ora EFFEDIERRE Srl in liquidazione), c.f. 00871080263, con sede in Asolo (TV), con una partecipazione pari allo **0,94%** del capitale sociale.

La società è stata dichiarata fallita dall'intestato Tribunale in data 27.06.2012 come si ricava anche dall'allegata Visura camerale e dall'estratto della sentenza dichiarativa di fallimento (**docc. 3-4**).

Per consentire la prosecuzione dell'attività dell'impresa e procurare alla stessa i necessari affidamenti il sig. Favero aveva - negli anni - prestato garanzie fideiussorie nell'interesse di AGEF ID Srl per importo complessivo superiore ad € 1.400.000,00 a favore dei seguenti Istituti di Credito: Cassa di Risparmio del Veneto Spa, Banca Popolare di Vicenza Scpa, Unicredit Spa –Impresa One e Veneto Banca Scpa.

Sempre al fine di dotare la Società del capitale di rischio per il suo funzionamento nell'anno 2010 il sig. Favero aveva mutuato dalla Banca Nazionale del Lavoro Spa l'importo di € 470.000,00 a garanzia del quale è stata iscritta ipoteca volontaria (fondiaria) fino alla concorrenza di € 940.000,00 sulla propria abitazione di Monfumo (Via Caenere n. 13) e sull'area circostante (**doc.5:** Ispezione ipotecaria a nome Dario Favero e sviluppo note iscrizioni pregiudizievoli).

A fronte l'insolvenza della Società AGEF ID Srl manifestatasi nel corso dell'anno 2012 Banca Popolare di Vicenza ha escusso la garanzia fideiussoria prestata da Dario Favero ed in data 25.06.2012 ha iscritto ipoteca giudiziale (in secondo grado) per l'importo di € 500.000,00 sui predetti immobili (cfr. doc. 5

cit.), poi assoggettati, il successivo 09.09/09.10.2013 (**doc. 6**), ad esecuzione forzata dalla Banca Nazionale del Lavoro, creditore ipotecario di primo grado. Avendo ricevuto una manifestazione di interesse all'acquisto dei propri beni rappresentati dalla casa di Monfumo con l'area circostante nonché dalla mobilia contenuta nell'abitazione, il sig. Favero ha valutato la possibilità di destinare il ricavato, nel rispetto delle cause legittime di prelazione, ai propri creditori secondo il piano di ristrutturazione ai sensi della L. 3/2012 di seguito esposto.

2. Sulla sussistenza dei requisiti per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento

Il sig. Dario Favero, persona fisica che non esercita direttamente attività di impresa, non risulta assoggettabile a fallimento o concordato preventivo in base ai requisiti tracciati dall'art. 1 della L.fall..

Non può quindi avvalersi dell'istituto dell'esdebitazione prevista per l'imprenditore fallito con la riforma del 2005.

La L. 3/2012, introducendo la disciplina della crisi da sovraindebitamento, ha fornito il rimedio per quella considerevole parte di debitori – come il sig. Favero - che non possono beneficiare dell'esdebitazione, pur avendo interesse a mettere a disposizione dei creditori l'intero patrimonio per liberarsi dei debiti accumulati e dall'eventuale esecuzione individuale, nonostante la procedura recuperatoria rimanga inefficiente in termini di realizzo e di soddisfacimento dei creditori.

La procedura di sovraindebitamento è rivolta quindi al cosiddetto "*insolvente civile*" ovvero, in generale, a tutti i soggetti esclusi dalla legge fallimentare.

La novella apportata con il D.L. 179/2012 ha poi previsto una procedura ancor più agevolata di omologazione dell'accordo, con omissione del voto dei creditori, qualora lo stesso venga proposto da un soggetto debitore che riveste anche la qualifica di "consumatore".

Nel caso di specie si ritiene che il sig. Favero non rientri in quest'ultima categoria e pertanto, salvo diversa valutazione dell'intestato Tribunale, si farà luogo alla procedura ordinaria di approvazione ed omologazione del piano di ristrutturazione prevista dagli artt. 10 e 11 della L. 3/2012.

Infatti, come evidenziato nelle premesse, l'esposizione debitoria accumulata dal proponente deriva principalmente dalle obbligazioni di garanzia dallo stesso contratte nell'interesse della società partecipata, AGEF ID Srl (ora Fallimento EFFEDIERRE Srl in liquidazione) che esercitava attività di impresa.

In base all'art. 6, secondo comma, lettera b) della L. 3/2012, si intende 'consumatore' solo quel debitore che sia persona fisica e che abbia assunto le obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (la sottolineatura è nostra).

Come costantemente affermato dalla giurisprudenza della Corte Europea e della Suprema Corte in materia di rapporti bancari (per tutte Cass. 25212/2011) e, da ultimo, anche dal Tribunale di Bergamo con sentenza del 12.12.2014 relativa ad una speculare procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, è il rapporto principale debitorio che diventa il punto di riferimento per l'indagine circa l'applicazione delle disposizioni inerenti il consumatore, con la conseguenza che la qualità del debitore principale (nello specifico, della AGEF ID Srl) attrae quella del fideiussore ai fini

dell'individuazione del soggetto che deve rivestire, appunto, la qualità di *consumatore*.

Sulla base di tali considerazioni si è ritenuto che il sig. Favero rivesta la qualifica di “*insolvente civile*” ai sensi della normativa invocata ma non anche quella di consumatore.

Qualora il Tribunale fosse di diverso avviso, si chiede di voler adottare al procedura semplificata di omologazione ex art. 12bis L. 3/2012.

Si precisa in ogni caso che il proponente non ha fatto ricorso negli anni precedenti a procedure di composizione della crisi – a tal riguardo il sig. Favero rilascia apposita dichiarazione (**doc.7**) - e non può pertanto aver subito alcuno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14bis della L. 3/2012.

Sussistono pertanto i presupposti (**soggettivi**) per l'ammissione alla procedura richiesta.

E' parimenti evidente la situazione (**oggettiva**) di sovraindebitamento a fronte il considerevole squilibrio tra l'esposizione debitoria (seppure principalmente di garanzia) del sig. Favero (€ 3.738.000,00) e il valore di possibile realizzo del patrimonio personale (€ 350.000,00), come di seguito illustreremo nel dettaglio.

Il ricorso all'accordo di composizione non è del resto precluso dalla pendenza di procedura esecutiva su tutti o parte dei beni del debitore posto che la normativa invocata prevede espressamente (e tra l'altro):

- art. 10 co. 2 lett. c): che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri

conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo;

- art. 13 co. 1: che in caso di utilizzo di beni sottoposti a pignoramento per la soddisfazione dei creditori il giudice, su proposta dell'OCC, nomina un liquidatore.

*

Dopo aver delineato i presupposti per l'ammissione alla procedura di sovraindebitamento, si procederà di seguito alla illustrazione del piano che il sig. Favero intende sottoporre.

3. Il patrimonio che viene messo a disposizione dei creditori

L'attivo patrimoniale del sig. Favero suscettibile di realizzazione economica è costituito da:

A) l'abitazione di Monfumo (TV) e l'area circostante, così catastalmente censite:

Catasto dei Fabbricati

Sezione Urbana B – Foglio 2

Mapp. 495 – Categoria A/3 - Classe U - Vani 9 – Rendita Euro 488,05,
Via Caenere piano T-1 (già Mapp. 651)

Catasto dei Terreni

Foglio 9

Mapp. 364, Pasc. Cespug. - Classe U – are 12 centiare 27 – Reddito
dominicale Euro 0,51 – Reddito Agrario 0,32

Mapp. 365, Semin. Arbor. - Classe 4 – are 12 centiare 80 – Reddito
dominicale Euro 5,62 – Reddito Agrario 3,31

Mapp. 366, Incolt. Ster. – are 01 centiare 59

Mapp. 496, Bosco Ceduo - Classe U – are 29 centiare 30 – Reddito
dominicale Euro 3,78 – Reddito Agrario 0,76

Mapp. 497, Bosco Ceduo - Classe U – are 25 centiare 04 – Reddito
dominicale Euro 3,23 – Reddito Agrario 0,65

Mapp. 498, Semin. Arbor. - Classe 4 – are 11 centiare 22 – Reddito
dominicale Euro 4,93 – Reddito Agrario 2,90

Mapp. 499, Incolt. Ster. - are 00 centiare 78

Catasto dei Terreni

Foglio 11

Mapp. 260, Semin. Arbor. - Classe 4 – are 00 centiare 53 – Reddito
dominicale Euro 0,23 – Reddito Agrario 0,14

Si dimette, per completezza, visura catastale estratta a nome del sig. Dario Favero (**doc. 8**) precisando che, pur risultando catastalmente l'iscrizione della sig.ra Emma Riccitiello per la quota di proprietà di due quinti (2/5), il sig. Dario Favero risulta unico ed esclusivo proprietario per aver acquisito la quota della predetta (ex coniuge) per effetto di sentenza traslativa del 02.11.1998 del Tribunale di Treviso (**doc. 9**) trascritta il 28.04.1999 (cfr. doc. 5 cit.).

Come accennato nella parte introduttiva, gli immobili risultano gravati dalle seguenti formalità pregiudizievoli:

- ipoteca volontaria a garanzia di mutuo fondiario iscritta il 16.12.2010 (reg. gen. 45314 – reg. part. 10041) a favore di Banca Nazionale del Lavoro Spa;

- ipoteca giudiziale in forza di decreto ingiuntivo iscritta il 25.06.2012 (reg. gen. 19519 – reg. part. 2742) a favore di Banca Popolare di Vicenza Soc. Coop. per Azioni;
- atto di pignoramento immobiliare trascritto il 09.10.2013 da parte di Banca Nazionale del Lavoro Spa.

*

B) gli arredi presenti all'interno dell'abitazione di Monfumo (TV), meglio illustrati nella documentazione fotografica allegata (**doc. 10**).

*

Come già anticipato il sig. Favero ha già individuato un potenziale acquirente per l'intero compendio con il quale in data 31.07.2014 è stato sottoscritto il contratto Preliminare di vendita (**doc. 11**) per l'importo di €300.000,00 per la componente immobiliare ed €50.000,00 quale corrispettivo per la cessione degli arredi e mobilia.

L'importo corrisponde al valore di pronto realizzo del compendio come confermato dalla Perizia di stima sintetica del 13.12.2014 redatta dal sig. Alvise Carniel, agente immobiliare attivo nella zona di Asolo e provincia (**doc. 12**), che ha ritenuto congruo un valore ricompreso tra €320.000,00 ed €360.000,00 per la cessione degli immobili compreso l'arredamento non separabile.

Il corrispettivo promesso verrà versato contestualmente all'atto definitivo di vendita, subordinatamente alla omologazione da parte del Tribunale di Treviso dell'accordo per il risanamento della crisi da sovraindebitamento e previa cancellazione delle formalità e trascrizioni pregiudizievoli che gravano gli immobili.

Il ricavato dalla suddetta vendita verrà quindi destinato alla soddisfazione pro-quota dei propri debiti secondo il piano meglio illustrato al punto 5 e sotto la supervisione del liquidatore che verrà nominato con il decreto di omologazione *ex art. 13, co. 1, L. 3/2012* che provvederà anche all'incasso e distribuzione delle somme ricavate. A tal proposito, considerata l'unitarietà dell'operazione liquidatoria da porre in essere e considerato che la stessa si sostanzia essenzialmente nell'esecuzione del citato accordo preliminare e distribuzione delle somme secondo il piano di distribuzione qui contemplato, si chiede, anche per contenere tempi e costi della procedura, di confermare l'incarico al dott. Dino Biasotto che ha seguito la predisposizione dell'accordo redigendone la relazione di fattibilità.

Si precisa infine che le spese, imposte e tasse connesse e dipendenti dal rogito saranno sopportate dal promissario acquirente come previsto nel contratto preliminare stipulato (art. 5 del doc. 11 cit.) e pertanto il corrispettivo può considerarsi già al netto di oneri o spese connessi alla vendita.

*

Non è stata considerata nell'elaborazione del piano la partecipazione - pari allo **0,94%** del capitale sociale - nella EFFEDIERRE Srl in liqu.ne in quanto l'intervenuto fallimento di quest'ultima esclude una qualche possibilità di realizzo del suo valore.

Per completezza si produce copia dell'ultimo Rapporto riepilogativo depositato dal Curatore del Fallimentare dal quale si ricava che le prospettive massime di realizzo dell'attivo sono pari a circa la metà dell'esposizione debitoria complessiva accertata (**doc.13**), escludendosi pertanto la possibilità di

una valorizzazione della quota o di rimborsi di finanziamenti (postergati) a favore del socio Dario Favero.

*

Si precisa altresì che dal mese di febbraio 2013 Dario Favero è amministratore, assieme al fratello Renzo, della DIERRE SERVICE S.R.L.C.R. (**doc.14**: Visura camerale), società neocostituita per svolgere servizi di consulenza nel settore commerciale.

Non sono stati prudenzialmente considerati nell'elaborazione del piano eventuali compensi che il sig. Favero avesse in futuro a maturare a titolo di amministratore trattandosi di poste future ed incerte e considerato che si tratta di attività di recente avvio dalla quale il sig. Favero non ha finora percepito alcun compenso.

*

Non sono stati infine considerati i modici proventi del contratto di locazione avente ad oggetto l'abitazione di Monfumo, finora destinati al pagamento dell'imposte sull'immobile e al sostentamento personale del sig. Favero, in quanto il contratto è stato disdettato dall'inquilino il 31.08.2014.

4. Passivo

Ai fini della ricostruzione aggiornata dell'esposizione debitoria del sig. Favero sono state indirizzate a mezzo PEC a tutti e cinque i creditori le missive che si allegano (**docc. 15-19**) con richiesta di comunicazione del credito nel termine di 7 giorni dal ricevimento e con la precisazione che in difetto di riscontro sarebbero state considerate, ai fini dell'elaborazione del piano, le risultanze dell'ultima segnalazione disponibile in Centrale Rischi – Banca d'Italia.

Seppur in tempi diversi i creditori Veneto Banca Scpa, Cassa di Risparmio del Veneto Spa, Unicredit Credit Management per conto di Unicredit Spa, Banca Nazionale del Lavoro Spa e Banca Popolare di Vicenza Scpa hanno fatto pervenire le precisazioni del credito che si allegano (**docc. 20, 21, 22, 23, 23b**).

Si allega comunque, per completezza, la Visura Centrale Rischi estratta a nome del sig. Dario Favero il 19.01.2015 (**doc. 33**).

Si elencano di seguito i debiti diretti e di garanzia del proponente:

DEBITI DIRETTI	Importo	Riferimento
Banca Nazionale del lavoro Spa		
- mutuo ipotecario	€ 477.920,23	Precisazione di credito del 10.02.2015
- scoperto di conto corrente n. 957	€ <u>5.918,26</u>	Precisazione di credito del 10.02.2015
TOT. DEBITI DIRETTI	€ 483.838,49	

DEBITI DI GARANZIA (Fideiussioni)	Importo	Riferimento
Cassa di Risparmio del Veneto Spa	€ 537.326,00	Precisazione del credito 16.12.2014 e Visura CR Banca d'Italia del 19.01.2015
Banca Popolare di Vicenza Scpa	€ 800.355,97	Precisazione credito del 17.02.2015
Unicredit Spa	€ 2.002.074,27	Precisazione del credito 19.01.2015

Veneto Banca Scpa € 33.771,23 Precisazione del credito 18.12.2014

TOT. DEBITI DI GARANZIA € 3.343.527,47

TOT DEBITI DIRETTI E DI GARANZIA € 3.827.365,96

*

Si precisa che il sig. Dario Favero è divorziato e non ha prole. Non è gravato da obblighi di mantenimento o comunque di corresponsione di assegno divorzile nei confronti dell'ex coniuge avendo assolto gli stessi in unica soluzione in esecuzione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio pronunciata il 02.11.1998 dal Tribunale di Treviso già richiamata (doc. 9 cit.).

Si dimette nondimeno Autocertificazione dello stato di famiglia del sig. Favero (doc. 24) che, con la sottoscrizione del presente accordo, parimenti dichiara e conferma l'assenza di obbligazioni di mantenimento.

Si dimette infine, come prescritto dalla normativa, l'elenco delle spese correnti che si presumono necessarie al sostentamento del sig. Favero (doc. 25) ma che non verranno comunque fatte gravare sul presente piano di composizione della crisi da sovraindebitamento in quanto il proponente può confidare sull'aiuto di parenti prossimi per il proprio sostentamento nonché sugli eventuali compensi che dovesse maturare per la propria attività di amministratore.

5. Progetto di distribuzione dell'attivo tra i creditori

In sintesi, le poste attive considerate ai fini del presente piano – e che deriveranno dalla prospettata vendita - sono le seguenti:

		Percentuale su totale
Attivo (realizzo immobile)	€ 300.000,00	85,72 %
Attivo (realizzo mobili)	<u>€ 50.000,00</u>	<u>14,28 %</u>
Totale Attivo	€ 350.000,00	100,00%

L'importo sarà destinato *in primis* al soddisfacimento delle spese di procedura prededucibili di seguito illustrate:

- Compenso per assistenza legale € 12.000,00 oltre CPA per € 480,00 e IVA 22% per € 2.745,60, per complessivi € 15.226,00

Si fa riferimento al compenso spettante all'avv. Lodovico Fabris di Asolo (TV) per l'attività di consulenza e assistenza nelle trattative e predisposizione del contratto preliminare di compravendita dell'immobile e degli arredi, nella predisposizione dell'istanza per la nomina del professionista ex art. 15 L. 3/2012 nonché nella predisposizione del presente accordo e successiva fase di approvazione ed omologa.

- Compenso del professionista incaricato dal Tribunale per € 17.000,00 oltre CP per € 680,00 e IVA € 3.889,60 per complessivi € 21.570,00

Si fa riferimento al compenso spettante al dott. Dino Biasotto, professionista nominato dal Tribunale, per l'assistenza nella elaborazione del piano e redazione della relazione di fattibilità qui allegata. L'importo comprende altresì il compenso per l'assistenza nella - contenuta - fase di liquidazione finalizzata

al perfezionamento della vendita e distribuzione del ricavato nei termini qui prospettati e per la quale si auspica la conferma di nomina del dott. Biasotto.

L'importo è stato determinato in conformità all'art. 15, co. 9, della L. 3/2012 ovvero con riduzione del quaranta per cento del compenso previsto per il commissario giudiziale nella procedura di concordato preventivo.

*

Il residuo attivo netto da distribuire ai creditori ammonta ad € 313.204,00 come da schema seguente:

Totale Attivo	€ 350.000,00	
- Spese assistenza legale	€ 15.226,00	(inclusa CPA e IVA)
- Spese professionista OCC	€ 21.570,00	(inclusa CPA e IVA)
Netto da distribuire	€ 313.204,00	
	di cui:	
Attivo immobiliare	€ 268.460,57	85,72% su residuo attivo
Attivo mobiliare	€ 44.743,43	14,28% su residuo attivo

*

L'attivo netto immobiliare (€ 268.460,57) verrà destinato interamente al soddisfacimento del credito ipotecario iscritto di primo grado munito di privilegio speciale della Banca Nazionale del Lavoro Spa, consentendo il soddisfacimento del **56,17%** del credito ipotecario vantato da tale Istituto.

Il residuo credito ipotecario di BNL non soddisfatto dalla vendita immobiliare verrà degradato nella classe dei creditori chirografari unitamente al credito chirografario della stessa BNL e parteciperà pertanto al ripartizione del ricavato del residuo attivo non gravato da privilegio speciale (€ 44.743,43).

Considerato che l'ammontare dei crediti chirografari di garanzia vantati da Cassa di Risparmio del Veneto, Banca Popolare di Vicenza, Unicredit, Veneto Banca oltre al credito chirografario, anche degradato, di Banca Nazionale del Lavoro è pari ad € 3.588.905,39, la ripartizione del residuo attivo (mobiliare) consente una soddisfazione in misura pari al 1,25% delle rispettive ragioni di credito come riepilogato nel prospetto che segue:

IPOTESI RIPARTO:	Fabbisogno / riparto	Credito nominale	Percent.
<u>Riparto Attivo con privil. Spec.</u>			
Banca Nazionale del Lavoro (privileg.)	€ 268.460,57	€ 477.920,23	56,17 %
Totale	€ 268.460,57	€ 477.920,23	
<u>Riparto Residuo Attivo:</u>	€ 44.743,43		
Totale Creditori chirografari	€ 3.588.905,39	(incluso credito BNL senza capienza su immobile)	
Percentuale di riparto	1,25%		
BNL (chirografario degradato)	€ 2.611,37	€ 209.459,66	1,25 %
BNL (chirografario)	€ 73,78	€ 5.918,26	1,25 %
Cassa di Risparmio del Veneto	€ 6.698,92	€ 537.326,00	1,25 %
Banca Popolare di Vicenza	€ 9.978,16	€ 800.355,97	1,25 %
Unicredit Impresa One	€ 24.960,16	2.002.074,27	1,25 %
Veneto Banca	€ 421,03	€ 33.771,23	1,25 %
Totale	€ 44.743,43	€ 3.588.905,39	1,25 %

Nello schema seguente vengono quindi richiamati i singoli creditori con le percentuali complessive riparto previste nel piano:

Elenco nominativo creditori	Percentuale di riparto
Banca Nazionale del Lavoro ipotec.	56,17
Banca Nazionale del Lavoro chirograf.	1,25
Cassa di Risparmio del Veneto	1,25
Banca Popolare di Vicenza	1,25
Unicredit Impresa One	1,25
Veneto Banca	1,25

Con riferimento alle obbligazioni di garanzia restano salvi eventuali ulteriori riparti che gli Istituti di Credito percepiranno dal debitore principale (Fall.to EFFEDIERRE Srl) e comunque il proponente rinuncia fin da ora alla surrogazione per l'importo qui ripartito.

6. Elenco dei creditori ammessi al voto e maggioranza per l'approvazione

Da ultimo si riportano i creditori ammessi al voto, corrispondenti all'insieme dei creditori chirografati determinati ai sensi dell'art. 11 della L. 3/2012, ovvero con esclusione del credito privilegiato di Banca Nazionale del Lavoro per il quale è prevista la soddisfazione nel presente piano.

BNL viene pertanto considerata ai fini del computo delle maggioranze limitatamente alla parte chirografaria degradata del credito.

La maggioranza per l'approvazione è pertanto di **€ 1.794.452,69**.

Elenco creditori ammessi al voto:	Importo nominale credito ammesso al voto	Percentuale su totale
Banca Nazionale del Lavoro (chirogr.)	€ 215.377,92	6,00
Cassa di Risparmio del Veneto	€ 537.326,00	14,97
Banca Popolare di Vicenza	€ 800.355,97	22,30
Unicredit Impresa One	€ 2.002.074,27	55,79
Veneto Banca	€ 33.771,23	0,94
Totale	€ 3.588.905,39	100,00

7. Tempi di esecuzione del piano

In considerazione del termine pattuito nel preliminare di vendita per il versamento del prezzo (contestualmente all'atto definitivo da perfezionarsi entro 30 giorni dall'avveramento delle condizioni sospensive di efficacia) si prevede che il riparto delle somme verrà eseguito all'incirca entro **50 giorni** dall'omologazione e/o comunque nei tempi tecnici per provvedere all'incasso del ricavato e successiva distribuzione.

Tutto ciò premesso, DARIO FAVERO, come sopra rappresentato e difeso,

c h i e d e

all'Ill.mo Giudice adito, previa verifica dei presupposti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della L. 3/2012, di pronunciare il decreto di fissazione udienza con i contenuti di cui all'art. 10, commi 1 e 2, della citata normativa e quindi in particolare:

- fissare l'udienza disponendo la comunicazione della proposta e del decreto ai creditori presso la sede legale anche per telegramma o lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata nel termine di quaranta giorni prima dell'udienza o quel diverso termine che risulterà assegnato e con invito a voler far pervenire, con le stesse modalità, al professionista incaricato dott. Dino Biasotto dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta nel termine che verrà assegnato;
- stabilire la forma di pubblicità della proposta e del decreto che verrà ritenuta idonea e, nello specifico, poiché il piano prevede la cessione di beni immobili, ordinare la trascrizione del decreto ai sensi dell'art. 10, co. 2, lettera b), a cura del professionista incaricato, nei Registri Immobiliari;
- disporre che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore e che la sospensione non opera comunque nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.

Si chiede sin da ora che all'esito dell'approvazione dei creditori e decorsi i termini di cui all'art. 12, co. 1, il Giudice voglia omologare l'accordo, ordinandone in particolare la cancellazione delle formalità ed iscrizioni pregiudizievoli gravanti gli immobili del sig. Dario Favero, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità e nominando il dott. Dino Biasotto, o quel diverso professionista che verrà ritenuto idoneo, con le funzioni di

liquidatore affinché abbia a perfezionare, avanti il Notaio che verrà designato dall'acquirente nei termini di contratto, l'atto di vendita degli immobili e comunque l'atto di cessione definitiva dei mobili e la successiva distribuzione delle somme ai creditori.

In subordine, e qualora si ritenga che il proponente riveste la qualifica di consumatore, si chiede di pronunciare il decreto di cui all'art. 12bis L. 3/2012 e quindi omologare il piano, ordinando la cancellazione delle formalità ed iscrizioni pregiudizievoli gravanti gli immobili, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità e nominando il dott. Dino Biasotto, o quel diverso professionista che verrà ritenuto idoneo, con le funzioni di liquidatore affinché abbia a perfezionare, avanti il Notaio che verrà designato dall'acquirente nei termini di contratto, l'atto di vendita degli immobili e comunque l'atto di cessione definitiva dei mobili e la successiva distribuzione delle somme ai creditori.

Ringrazia con osservanza.


Si producono i seguenti documenti:

- 1) copia *Istanza ex art. 15 co. 9 L. 27.01.2012 n. 3* depositata il 20.10.2014;
- 2) copia Provvedimento di nomina del Tribunale di Treviso del 12.11.2014, depositato il 13.11.2014;
- 3) Visura camerale della società EFFEDIERRE Srl in liquidazione (già AGEF ID Srl);
- 4) Estratto della sentenza dichiarativa di fallimento della società EFFEDIERRE Srl in liquidazione;
- 5) Ispezione ipotecaria a nome Dario Favero e sviluppo note iscrizioni pregiudizievoli;
- 6) copia Atto di pignoramento immobiliare della Banca Nazionale del Lavoro;


- 7) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta dal sig. Dario Favero;
- 8) Visura catastale a nome Dario Favero;
- 9) copia Sentenza traslativa del 02.11.1997 del Tribunale di Treviso;
- 10) Documentazione fotografica illustrativa degli arredi dell'abitazione di Monfumo;
- 11) copia Contratto preliminare di vendita immobiliare e mobiliare;
- 12) Perizia di stima sintetica redatta dal sig. Alvise Carniel;
- 13) ultimo Rapporto riepilogativo del Fallimento EFFEDIERRE Srl in liquidazione;
- 14) Visura camerale della società DIERRE SERVICE S.R.L.C.R.;
- 15) – 19) Comunicazioni PEC indirizzate ai creditori;
- 20) 21) 22) 23) Risposte ricevute dai creditori VENETO BANCA Spa, CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO Spa, UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT per conto di UNICREDIT Spa, BANCA NAZIONALE DEL LAVORO Spa, BANCA POPOLARE di VICENZA Spa;
e 23b)
- 24) Autocertificazione di stato famiglia del sig. Favero;
- 25) Elenco spese correnti del sig. Favero;
- 26) - 30) Copia ultime cinque dichiarazioni dei redditi del sig. Favero relative agli anni 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013;
- 31) Elenco nominativo dei creditori e indicazione delle somme dovute;
- 32) Elenco dei beni del debitore ed eventuali atti di disposizione compiuti;
- 33) Visura aggiornata Centrale Rischi a nome Dario Favero;
- 34) Relazione del dott. Dino Biasotto sulla fattibilità della proposta di accordo;

Asolo, li 18 febbraio 2015

Dario Favero




Avv. Lodovico Fabris



MANDATO: delego a rappresentarmi e difendermi in ogni stato e grado del presente procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento e occorrendo nel processo di esecuzione ed eventuali opposizioni, con facoltà di transigere e conciliare, rinunciare agli atti ed accettare la rinuncia, proporre impugnazioni, ricorso per cassazione, richiedere giudizio di equità, chiamare terzi in causa, nominare, revocare sostituire a sé altri procuratori ed eleggere domicilio con ogni altra facoltà di legge **l'avv. Lodovico Fabris** del Foro di Treviso, eleggendo domicilio presso il suo studio in **Asolo, Via Palladio n. 1**.
Informato di quanto previsto all'art. 13 del D.Lgs. 196/03, autorizzo il trattamento dei dati personali, giudiziari e sensibili per le finalità di espletamento del mandato conferito nel presente giudizio.

FAVERO DARIO



La firma è autentica.

Avv. Lodovico Fabris

